

ULTERIORI MISURE DI CONTRASTO DELLE COMPENSAZIONI INDEBITE

**GUIDO BERARDO
COMMERCIALISTA IN TORINO**

TORINO, 29 GENNAIO 2020

MISURE DI CONTRASTO DELLE COMPENSAZIONI INDEBITE

D.L. 124/2019

**ART. 1 - ACCOLLO DEL DEBITO D'IMPOSTA ALTRUI E DIVIETO DI
COMPENSAZIONE**

ART. 2 - CESSAZIONE PARTITA IVA E INIBIZIONE COMPENSAZIONE

ART. 3 - CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI

**ART. 4 - RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI
ED ESTENSIONE DEL REGIME DEL REVERSE CHARGE PER IL
CONTRASTO DELL'ILLECITA SOMMINISTRAZIONE DI
MANODOPERA**

ACCOLLO DEL DEBITO D'IMPOSTA ALTRUI E
DIVIETO DI COMPENSAZIONE

ART. 1 D.L. 124/2019

**DI FATTO VIENE DATA «VESTE NORMATIVA»
AL CONTENUTO DELLA RIS. N. 140/E/2017**

CHIUNQUE, AI SENSI DELL'ART. 8, CO 2, DELLA LEGGE N. 212/2000, SI ACCOLLI IL DEBITO D'IMPOSTA ALTRUI, PROCEDE AL RELATIVO PAGAMENTO SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE DIVERSE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI.

PER IL PAGAMENTO, IN OGNI CASO, E' ESCLUSO L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI DELL'ACCOLLANTE.

I VERSAMENTI IN VIOLAZIONE DEL COMMA 2 SI CONSIDERANO COME NON AVVENUTI A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE.

IN TALE EVENTUALITA', FERME RESTANDO LE ULTERIORI CONSEGUENZE PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI, SI APPLICANO LE SANZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. N. 471/97.

ACCOLLO DEL DEBITO D'IMPOSTA ALTRUI E
DIVIETO DI COMPENSAZIONE

ART. 1 D.L. 124/2019

CON ATTI DI RECUPERO DA NOTIFICARE, A PENA DI DECADENZA, ENTRO IL 31 DICEMBRE DELL'OTTAVO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI E' STATA PRESENTATA LA DELEGA DI PAGAMENTO, SONO IRROGATE:

A) ALL'ACCOLLANTE LE SANZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 13, COMMI 4 O 5, DEL D.LGS. N. 471/97;

B) ALL'ACCOLLATO LA SANZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 13, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 471/97, RECUPERANDO L'IMPORTO DI CUI AL COMMA 3 DEL PRESENTE ARTICOLO E I RELATIVI INTERESSI. PER L'IMPORTO DI CUI AL COMMA 3 E PER GLI INTERESSI L'ACCOLLANTE E' COOBBLIGATO IN SOLIDO.

CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE VERRANNO ADOTTATE LE MODALITA' TECNICHE NECESSARIE PER ATTUARE IL PRESENTE ARTICOLO.

CHIUSURA PARTITE IVA E COMPENSAZIONI

ART. 2 D.L. 124/2019

NUOVO COMMA 2 QUATER ALL'ART. 17 D.LGS. 241/97

IN DEROGA ALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

PER I SOGGETTI

**DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO DI
CESSAZIONE DELLA PARTITA IVA**

**E' ESCLUSA LA FACOLTA DI AVVALERSI
DELLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI CON MOD. F24
DALLA DATA DI NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO**

**VALE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI CREDITI
ANCHE INDIPENDENTI DALL'IVA**

CHIUSURA PARTITE IVA E COMPENSAZIONI

ART. 2 D.L. 124/2019

NUOVO COMMA 2 QUINQUIES ALL'ART. 17 D.LGS. 241/97

IN DEROGA ALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

PER I SOGGETTI

**DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO DI
CANCELLAZIONE DALLA BANCA DATI VIES**

**E' ESCLUSA LA FACOLTA DI AVVALERSI
DELLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI CON MOD. F24
DALLA DATA DI NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO**

VALE SOLO PER I CREDITI IVA

COMPENSAZIONE CREDITI FISCALI

ART. 3 D.L. 124/2019

**A PARTIRE DAI CREDITI MATURATI
DAL PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO AL 31/12/2019**

I CREDITI

IVA (ANNUALE O TRIMESTRALE)

IMPOSTE DIRETTE

IRAP

ADDIZIONALI

IMPOSTE SOSTITUTIVE

(NO RITENUTE MA ORA COMPENSABILI SOLO IN VIA TELEMATICA)

FINO A 5.000 PER IMPOSTA

OLTRE 5.000 PER IMPOSTA

SONO LIBERAMENTE COMPENSABILI

**SONO COMPENSABILI SOLO DAL 10°
GIORNO SUCCESSIVO ALLA
PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE DA CUI
EMERGE IL CREDITO
PREVIO VISTO DI CONFORMITA'**

COMPENSAZIONI CREDITI FISCALI

ART. 3 D.L. 124/2019

**E' ABROGATA LA NORMA CHE OBBLIGAVA
SOLO I SOGGETTI IVA
ALL'UTILIZZO DEI SERVIZI TELEMATICI
PER LA TRASMISSIONE DEI MODELLI F24
RECANTI LE COMPENSAZIONI**

**DAL 2020
TUTTE LE COMPENSAZIONI
DEVONO ESSERE EFFETTUATE
FACENDO RICORSO AI SERVIZI TELEMATICI
(NO HOME BANKING)**

**LE NUOVE NORME SI APPLICANO ANCHE
AI CREDITI DA RITENUTE E AL BONUS 80 EURO
(IL QUALE NON PUO' PIU' ESSERE DETTRATTO DALLE RITENUTE DEL
PERIODO SUCCESSIVO)**

COMPENSAZIONI CREDITI FISCALI

ART. 3 D.L. 124/2019

RIS. 31/12/2019 N. 110/E

CHIARISCE IL FUNZIONAMENTO DELLE NOVITA'

- **SI DEVE TENER CONTO ANCHE DELLE COMPENSAZIONI GIA' EFFETTUATE IN PRECEDENZA**
- **LE NUOVE NORME NON RIGUARDANO LE COMPENSAZIONI VERTICALI FATTE CON F24**
- **I CREDITI MATURATI NEL 2018 POSSONO ESSERE ANCORA COMPENSATI - CON LE VECCHIE REGOLE - FINO AL TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA AL 2019, ALL'INTERNO DELLA QUALE I PREDETTI CREDITI DEVONO ESSERE RIGENERATI**
- **L'ALLEGATO ELENCO DEI CREDITI PER I QUALI E' NECESSARIO LA PREVENTIVA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE NON COMPRENDE I CREDITI DA QUADRO RU**

CONTROLLO COMPENSAZIONI A RISCHIO

ART. 3 CO 4 D.L. 124/2019

**AGENZIA DELLE ENTRATE/INPS/INAIL
DEFINISCONO PROCEDURE DI
COOPERAZIONE RAFFORZATA
FINALIZZATE AL CONTRASTO
DELLE INDEBITE COMPENSAZIONI**

SOSPENSIONE COMPENSAZIONI F24

ART. 1 CO 990 LEGGE 205/2017

DAL 29/10/2018

**L'AGENZIA DELLE ENTRATE PUO' SOSPENDERE
FINO A 30 GIORNI
L'ESECUZIONE DELLE COMPENSAZIONI CON F24
CHE PRESENTANO PROFILI DI RISCHIO**

ESITO CONTROLLO		
A FAVORE SOGGETTO	SUPERAMENTO 30 GIORNI	A SFAVORE SOGGETTO
LA DELEGA SI RITIENE ESEGUITA ALLA DATA DI ESECUZIONE		LA DELEGA NON SI RITIENE ESEGUITA = VERSAMENTO NON EFFETTUATO (NO SANZIONI)

SOSPENSIONE COMPENSAZIONI F24
PROVV. 28/08/2018 PROT.195385

PROFILI DI RISCHIO
CRITERI RIFERITI A

- a) alla tipologia dei debiti pagati;
- b) alla tipologia dei crediti compensati;
- c) alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;
- d) ai dati presenti nell'Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;
- e) ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;
- f) al pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

RISPOSTA INTERROGAZIONE 27/09/2018 N. 5-00537
SOLO I MODELLI CON EVIDENTI PROFILI DI RISCHIO

SOSPENSIONE COMPENSAZIONI F24
PROVV. 28/08/2018 PROT.195385

COMUNICAZIONE DI SOSPENSIONE

CON APPOSITA RICEVUTA SONO COMUNICATI:

- **LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO (RIGUARDA L'INTERO MODELLO)**
- **IL TERMINE DI SOSPENSIONE (MAX 30 GIORNI DALLA DATA DI INVIO)**

SOSPENSIONE COMPENSAZIONI F24
PROVV. 28/08/2018 PROT.195385

COMUNICAZIONE DI SOSPENSIONE

RISPOSTA INTERROGAZIONE 27/09/2018 N. 5-00537

**IL CONTRIBUENTE PUO' INVIARE
ALL'AMMINISTRAZIONE
GLI ELEMENTI INFORMATIVI
RITENUTI NECESSARI PER
LO SBLOCCO DEL MODELLO F 24**

**OTTENENDO LO SBLOCCO IN ANTICIPO
RISPETTO AL TERMINE DI 30 GIORNI**

SOSPENSIONE COMPENSAZIONI F24
PROVV. 28/08/2018 PROT.195385

**IN ALCUNI CASI
IL BLOCCO POTREBBE ESCLUDERE L'ACCESSO A
PARTICOLARI AGEVOLAZIONI O OPERAZIONI**

- **PRIMA RATA PER ACCERTAMENTO CON ADESIONE
OPPURE RAVVEDIMENTO ALTRA RATA PRIMA DELLA
SUCCESSIVA**
- **RIVALUTAZIONE VOLONTARIA TERRENI E
PARTECIPAZIONE**

SANZIONI PER INDEBITE COMPENSAZIONI

ART. 3 CO 4 D.L. 124/2019

A PARTIRE DAI MOD. F24 PRESENTATI DAL MESE DI MARZO 2020

IN CASO DI UTILIZZO DI CREDITI

IN TUTTO O IN PARTE NON UTILIZZABILI

L'AGENZIA DELLE ENTRATE

COMUNICA TELEMATICAMENTE

LA MANCATA ESECUZIONE

E APPLICA LA SANZIONE

ENTRO 30 GIORNI IL CONTRIBUENTE PUO'

PRESENTARE I NECESSARI CHIARIMENTI

IL PAGAMENTO ENTRO 30 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE EVITA

L'ISCRIZIONE A RUOLO CHE DEVE ESSERE NOTIFICATA

ENTRO IL 31/12 DEL TERZO ANNO SUCCESSIVO

SANZIONI PER INDEBITE COMPENSAZIONI
ART. 3 CO 5 D.L. 124/2019

PER CIASCUNA DELEGA NON ESEGUITA

IMPORTO	SANZIONE A CARICO DEL CONTRIBUENTE
FINO A 5.000 €	5%
OLTRE 5.000 €	250 €

RITENUTE E COMPENSAZIONI
IN APPALTI E SUBAPPALTI
ART. 4 D.L. 124/2019

**PER CONTRASTARE GLI OMESSI VERSAMENTI
NEL SETTORE DEGLI APPALTI E SUBAPPALTI DI SERVIZI
INTRODUCE**

**NUOVA IPOTESI DI
REVERSE CHARGE
(ILLECITA SOMMINISTRAZIONE
DI MANODOPERA)
ELEMENTI CARATTERIZZANTI**

1

**PREVALENTI UTILIZZI DI
MANODOPERA
PRESSO SEDE DEL COMMITTENTE**

2

**CON UTILIZZO DI BENI DEL
COMMITTENTE**

**ART. 17-BIS
AL D.LGS. 241/1997**

IN DEROGA ALL'ART. 17

**CIRCA I VERSAMENTI
E LE COMPENSAZIONI
CON MOD. F24
PER LE RITENUTE SU REDDITI DI
LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATO**

**SUBORDINATO AD
AUTORIZZAZIONE U.E.**

IN VIGORE DAL 01/01/2020

RITENUTE E COMPENSAZIONI
IN APPALTI E SUBAPPALTI
ART. 4 D.L. 124/2019

INTRODOTTO ART. 17-BIS AL D.LGS. 241/1997
IN DEROGA ALL'ART. 17

LA NORMA SI RIVOLGE PRINCIPALMENTE AI COMMITTENTI
MA HA EFFETTO ANCHE SUL COMPORTAMENTO DELLE IMPRESE
APPALTATRICI, SUBAPPALTATRICI E AFFIDATARIE

OBBLIGHI
A CARICO DELL'IMPRESA
APPALTATRICE

VERSAMENTO DELLE RITENUTE
OPERATE
DISTINTAMENTE PER CIASCUN
COMMITTENTE

SENZA POSSIBILITA' DI
COMPENSAZIONE

OBBLIGHI A CARICO DEL
COMMITTENTE

VERIFICARE I VERSAMENTI

COMMITTENTI OBBLIGATI
ART. 17-BIS CO 1 D.LGS. 241/1997

**I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 23
(OBBLIGATI ALLE RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO)
FISCALMENTE RESIDENTI IN ITALIA
CHE AFFIDANO IL COMPIMENTO DI
UNA O PIU' OPERE O UNO O PIU' SERVIZI**

DI IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO SUPERIORE A 200.000 €

**TRAMITE CONTRATTI DI APPALTO, SUBAPPALTO, AFFIDAMENTO A
SOGGETTI CONSORZIATI O RAPPORTI NEGOZIALI COMUNQUE
DENOMINATI CARATTERIZZATI DA PREVALENTE UTILIZZO DI
MANODOPERA PRESSO LE SEDI DI ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE
CON L'UTILIZZO DI BENI STRUMENTALI DI PROPRIETÀ DI
QUEST'ULTIMO O AD ESSO RICONDUCIBILI IN QUALUNQUE FORMA,**

COMMITTENTI OBBLIGATI
ART. 17-BIS CO 1 D.LGS. 241/1997
CONDIZIONI DI APPLICABILITA'

ESECUZIONE PRESSO IL COMMITTENTE

PREVALENTE UTILIZZO DI MANODOPERA

CON UTILIZZO DI BENI STRUMENTALI DEL COMMITTENTE

IMPORTO ANNUO SUPERIORE A 200.000 EURO

FORUM FISCALE 13/01/2020: SI DAL MOMENTO DEL
SUPERAMENTO DEL LIMITE PER TUTTI I CONTRATTI
ANCORA IN ESSERE

COMMITTENTI OBBLIGATI
ART. 17-BIS CO 1 D.LGS. 241/1997

SOGGETTI CHE POTREBBERO ESSERE INTERESSATI
(LABOUR INTENSIVE)

- **LOGISTICA**
- **FACCHINAGGIO**
- **PORTIERATO E RECEPTION**
- **VIGILANZA**
- **SERVIZI INFORMATICI**
- **MANUTENZIONI E PULIZIA**
- **AGRICOLTURA**
- **SERVIZI INFIERMERISTICI E SIMILARI PRESSO CASE DI CURA PRIVATE**

OBBLIGO A CARICO DEI COMMITTENTI

ART. 17-BIS CO 1 D.LGS. 241/1997

- sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli *articoli*
- **23 (RITENUTE LAVORO DIPENDENTE)**
- *e 24 (RITENUTE REDDITI ASSIMILATI A DIPENDENTE) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973,*
- **50 (ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF) comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,**
- *e 1 (ADDIZIONALE PROVINCIALE E COMUNALE IRPEF) comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,*
- *trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.*

OBBLIGHI DELLE IMPRESE APPALTATRICI

ART. 17-BIS D.LGS. 241/1997

CO 1	CO 2	CO 8
Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.	ENTRO 5 GIORNI LAVORATIVI DALLA SCADENZA DEL VERSAMENTO l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 E UN ELENCO NOMINATIVO	DIVIETO (PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO) DI COMPENSAZIONE DEI CONTRIBUITI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E PREMI ASSICURATIVI OBBLIGATORI MATURATI RELATIVAMENTE AI PREDETTI DIPENDENTI

CONTENUTO ELENCO NOMINATIVO

ART. 17-BIS CO 2 D.LGS. 241/1997

- **ELENCO NOMINATIVO DI TUTTI I LAVORATORI, IDENTIFICATI MEDIANTE CODICE FISCALE, IMPIEGATI NEL MESE PRECEDENTE DIRETTAMENTE NELL'ESECUZIONE DI OPERE O SERVIZI AFFIDATI DAL COMMITTENTE, CON IL DETTAGLIO DELLE ORE DI LAVORO PRESTATE DA CIASCUN PERCIPIENTE IN ESECUZIONE DELL'OPERA O DEL SERVIZIO AFFIDATO, L'AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE CORRISPOSTA AL DIPENDENTE COLLEGATA A TALE PRESTAZIONE E IL DETTAGLIO DELLE RITENUTE FISCALI ESEGUITE NEL MESE PRECEDENTE NEI CONFRONTI DI TALE LAVORATORE, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE RELATIVE ALLA PRESTAZIONE AFFIDATA DAL COMMITTENTE.**

RETRIBUZIONE DI CIASCUN DIPENDENTE
ART. 17-BIS CO 2 D.LGS. 241/1997

RIS. 23/12/2019 N. 108/E

- **LA QUANTIFICAZIONE DEI VERSAMENTI DISTINTI PER CIASCUN COMMITTENTE (E QUINDI DELLA RETRIBUZIONE CORRISPOSTA AL DIPENDENTE IN ESECUZIONE DELLA SPECIFICA OPERA O SERVIZIO AFFIDATOGGI E CONSEGUENTEMENTE DELLA RELATIVA RITENUTA OPERATA), VADA EFFETTUATA SULLA BASE DI PARAMETRI OGGETTIVI (COME AD ESEMPIO SULLA BASE DEL NUMERO DI ORE IMPIEGATE IN ESECUZIONE DELLA SPECIFICA COMMESSA).**


COMPILAZIONE MOD. F24
ART. 17-BIS CO 2 D.LGS. 241/1997

RIS. 24/12/2019 N. 109/E

- per consentire all'impresa di effettuare i versamenti di cui trattasi indicando nel modello *“F24” il committente a cui si riferiscono, si istituisce il seguente codice identificativo: “09” denominato “Committente”*.
- Si riportano di seguito le modalità di compilazione dei campi della sezione **“CONTRIBUENTE” del modello “F24”**:
- nel campo *“codice fiscale”*, è indicato il codice fiscale dell'impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell'impresa subappaltatrice, tenuta al versamento.
- nel campo *“Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”*, è indicato il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo **“09”**, da riportare nel campo **“codice identificativo”**.

**L'INDICAZIONE DEL CODICE 09 CONSENTE ANCHE AL COMMITTENTE
DI ACCEDERE A TALI VERSAMENTI
DAL PROPRIO CASSETTO FISCALE**

COMPILAZIONE MOD. F24 ART. 17-BIS CO 2 D.LGS. 241/1997



Mod. **F24**

**MODELLO DI PAGAMENTO
UNIFICATO**

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

DATI ANAGRAFICI

data di nascita

Sesso (M o F)

comune (o Stato estero) di nascita

prov.

giorno

mese

anno


comune

DOMICILIO FISCALE

CODICE FISCALE del coobbligato erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

codice identificativo



CODICE FISCALE = COMMITTENTE
CODICE IDENTIFICATIVO = 09

CONTROLLI DEL COMMITTENTE
ART. 17-BIS CO 2 D.LGS. 241/1997

IN PRATICA

IL COMMITTENTE DEVE CONTROLLARE CHE

**IL VERSAMENTO SIA EFFETTUATO SULLA BASE DEI DATI
FORNITI DALL'IMPRESA APPALTATRICE**

QUINDI

**CHE SIA CONFORME A
ORE LAVORATIVE
REMUMERAZIONE
RITENUTE OPERATE**

CONTROLLI DEL COMMITTENTE
ART. 17-BIS CO 7 D.LGS. 241/1997

**UN PROVVEDIMENTO
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
POTRA' INDICARE
ULTERIORI MODALITA' TELEMATICHE
PER COMUNICARE TALI DATI**

MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DA
PARTE DELL'IMPRESA APPALTATRICE
ART. 17-BIS CO 3 D.LGS. 241/1997

**SE ALLA DATA DI RIFERIMENTO
-5 GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA PER IL VERSAMENTO-
SIA MATURATO IL DIRITTO AL CORRISPETTIVO A
FAVORE DELL'IMPRESA APPALTATRICE**

**L'IMPRESA APPALTATRICE
NON ABBA OTTEMPERATO
ALL'OBBLIGO DI TRASMETTERE
AL COMMITTENTE
LE DELEGHE DI PAGAMENTO
E
LE INFORMAZIONI RELATIVE
AI DIPENDENTI**

**RISULTI L'OMESSO O
INSUFFICIENTE
VERSAMENTO
DELLE RITENUTE FISCALI
RISPETTO AI DATI
DELLA DOCUMENTAZIONE
TRASMESSA**

MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DA
PARTE DELL'IMPRESA APPALTATRICE
ART. 17-BIS CO 3 D.LGS 241/1997

IL COMMITTENTE

**DEVE SOSPENDERE,
FINCHE' PERDURA
L'INADEMPIMENTO,
IL PAGAMENTO DEI
CORRISPETTIVI MATURATI FINO
A CONCORRENZA DEL 20% DEL
VALORE COMPLESSIVO
DELL'OPERA O DEL SERVIZIO
OVVERO
PER UN IMPORTO PARI
ALLE RITENUTE NON VERSATE**

**DANDONE COMUNICAZIONE,
ENTRO 90 GIORNI,
ALL'AGENZIA DELE ENTRATE
(UFFICIO
TERRITORIALMENTE
COMPETENTE PER IL
COMMITTENTE)**

**ALL'IMPRESA APPALTATRICE
E' PRECLUSA OGNI AZIONE ESECUTIVA PER IL SODDISFACIMENTO
DEL PROPRIO CREDITO
FINO AL COMPLETO VERSAMENTO DELLE RITENUTE**

SANZIONI A CARICO DEL COMMITTENTE
ART. 17-BIS CO 4 D.LGS. 241/1997

IN CASO DI VIOLAZIONE AGLI OBBLIGHI	
CO 1 MANCATA RICHIESTA ALL'IMPRESA APPALTATRICE DELLE DELEGHE E DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE RITENUTE	CO 3 MANCATA SOSPENSIONE PAGAMENTO CORRISPETTIVO E MANCATA COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA
IL COMMITTENTE E' OBBLIGATO AL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE PARI A QUELLA IRROGATA ALL'IMPRESA APPALTATRICE	

RITENUTE E COMPENSAZIONI
IN APPALTI E SUBAPPALTI
ART. 4 CO 2 D.L. 124/2019

LE NUOVE NORME ENTRANO IN VIGORE
01/01/2020

RIS. 23/12/2019 N. 108/E

PERTANTO

SI APPLICANO ANCHE AI CONTRATTI IN CORSO

RELATIVAMENTE ALLE RITENUTE DI GENNAIO 2020
DA VERSARE NEL MESE DI FEBBRAIO 2020

IN VIOLAZIONE DELL'ART. 3 CO 2 DELLO STATUTO?

SOGGETTI ESCLUSI DALLA NUOVA DISCIPLINA
ART. 17-BIS CO 5 D.LGS. 241/1997

**E' PREVISTA LA POSSIBILITA'
DI NON APPLICARE LA DISCIPLINA
A CONDIZIONE CHE L'IMPRESA APPALTATRICE
COMUNICHI AL COMMITTENTE
LA SUSSISTENZA,
NELL'ULTIMO GIORNO DEL MESE PRECEDENTE
A QUELLO DI SCADENZA DEL VERSAMENTO,
DI POSSEDERE PARTICOLARI REQUISITI**

SOGGETTI ESCLUSI DALLA NUOVA DISCIPLINA

ART. 17-BIS CO 5 D.LGS. 241/1997

REQUISITI DA POSSEDERE CONGIUNTAMENTE NELL'ULTIMO GIORNO DEL MESE PRECEDENTE LA SCADENZA

1
risultino in attività da almeno tre anni,

2
siano in regola con gli obblighi
dichiarativi

3
e abbiano eseguito nel corso dei
periodi d'imposta cui si riferiscono
le dichiarazioni dei redditi
presentate nell'ultimo triennio
complessivi versamenti registrati
nel conto fiscale per un importo
non inferiore al 10 per cento
dell'ammontare dei ricavi o
compensi risultanti dalle
dichiarazioni medesime

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o
accertamenti esecutivi o avvisi di
addebito affidati agli agenti della
riscossione relativi alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle
attività produttive, alle ritenute e ai
contributi previdenziali per importi
superiori ad euro 50.000, per i quali i
termini di pagamento siano scaduti e
siano ancora dovuti pagamenti o non
siano in essere provvedimenti di
sospensione.

Le disposizioni di cui al periodo
precedente non si applicano per le
somme oggetto di piani di rateazione
per i quali non sia intervenuta
decadenza.

REPERIBILITA' DOCUMENTAZIONE PER
ESCLUSIONE

ART. 17-BIS CO 6 D.LGS. 241/1997

**LA CERTIFICAZIONE NECESSARIA
PER L'ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA
E' MESSA A DISPOSIZIONE
DELLE SINGOLE AZIENDE
(APPALTATRICI/AFFIDATARIE/SUBAPPALTATRICI)
DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

**VALIDITA'
QUATTRO MESI DALLA DATA DEL RILASCIO**

REPERIBILITA' DOCUMENTAZIONE PER
ESCLUSIONE

ART. 17-BIS CO 6 D.LGS. 241/1997

ATTENZIONE

VIDEOFORUM 13/01/2020

NON E' PREVISTA ALCUNA ESCLUSIONE PER LE
AGENZIE PER IL LAVORO

A DIFFERENZA DELLA NUOVA E SIMILARE
FATTISPECIE DI OPERAZIONE IN REVERSE CHARGE